



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2020, proposto da

Villa S. Anna s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Sabrina Caglioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissario *ad acta* Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G.

Da Fiore n. 34;

per l'annullamento

previa misura cautelare

delle “comunicazioni-provvedimento” che dispongono il divieto di erogare prestazioni con oneri a carico del S.S.R. (nota Dirigente Responsabile U.O.S.D. Monitoraggio e Controllo prot. n. 1028 del 23 dicembre 2020 e successiva nota dello stesso Dirigente prot. n. 1038 del 24 dicembre 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, della Regione Calabria e del Commissario *ad acta* Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che siano positivamente apprezzabili le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla non imputabilità del mancato rinnovo dell’accreditamento alla struttura sanitaria, questa avendo tempestivamente presentato apposita istanza e prontamente ottemperato alle prescrizioni volta per volta disposte dalle amministrazioni;

Ravvisato il pericolo di danno grave e irreparabile nell’impossibilità per la struttura di erogare prestazioni per conto del servizio sanitario, con evidenti ricadute pregiudizievoli sulla tenuta dell’organizzazione aziendale;

Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 22 giugno 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020 e s.m.i., e 4, comma 1, d.l. 28/2020, conv. in l. 70/2020, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO